

SEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

Riferimenti normativi:

- articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021 (introduzione nell'ordinamento del PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione);
- articolo 6 del d.lgs. 165/2001 (PTFP - Piano triennale dei fabbisogni di personale);
- articolo 1, comma 1, lett. a) del d.p.r. 81/2022 (soppressione adempimenti correlati al PTFP e assorbimento del medesimo nel PIAO);
- articolo 4, comma 1, lett. c) del decreto ministeriale n. 132/2022 (contenente gli Schemi attuativi del PIAO);
- articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 (determinazione della capacità assunzionale dei comuni);
- d.m. 17/03/2020, attuativo dell'articolo 33, comma 2 (definizione dei parametri soglia e della capacità assunzionale dei comuni);
- articolo 1, comma 557 o 562, della legge 296/2006 (tetto di spesa di personale in valore assoluto);
- linee guida in materia di programmazione dei fabbisogni di personale del Dipartimento per la Funzione Pubblica, emanate in data 08/05/2018 e integrate in data 02/08/2022;
- articolo 33 del d.lgs. 165/2001 (verifica delle eccedenze di personale).

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (TAB 1)

Anno 2026		
Ex categoria	Area - Profilo	copertura
C	n. 1 istruttore tecnico	Mobilità volontaria dell'esterno (art. 30, comma 1, D.lgs. 165/2001) o attingimento da graduatoria convenzionata o esperimento di procedura concorsuale per la copertura del posto con decorrenza stimata dal 01/10/2026.
C	n. 1 istruttore tecnico o istruttore tecnico/amministrativo o istruttore amministrativo/amministrativo o contabile, con riserva di successiva più puntuale individuazione (resta certo l'inquadramento nell'area degli istruttori) (*)	Mobilità volontaria dell'esterno (art. 30, comma 1, D.lgs. 165/2001) o attingimento da graduatoria convenzionata o scorrimento graduatoria vigente o esperimento di procedura concorsuale per la copertura del posto stimata con decorrenza 01/11/2026.
(*) l'operatività dell'assunzione e lo scioglimento della riserva sono da intendersi subordinati alla verifica dell'applicazione dell'art. 21, comma 10 del CCNL 23.02.2026 (2022- 2024), che ha sostituito sul punto l'art. 25 CCNL 16.11.2022.		
Copertura dei posti che si rendano vacanti per eventuali dimissioni o mobilità esterne, previo eventuale adeguamento degli atti di programmazione contabile e amministrativa		
Anno 2027		
Ex categoria	Area - Profilo	Copertura
==	==	==
Copertura dei posti che si rendano vacanti per eventuali dimissioni o mobilità esterne, previo eventuale adeguamento degli atti di programmazione contabile e amministrativa		
Anno 2028		
Ex categoria	Area - Profilo	Copertura
==	==	==
Copertura dei posti che si rendano vacanti per eventuali dimissioni o mobilità esterne, previo eventuale adeguamento degli atti di programmazione contabile e amministrativa		

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE (TAB 2 E 2 BIS)

Nel corso del triennio si prevede di ricorrere ad assunzioni di personale a tempo determinato e altre forme di lavoro flessibile, nel seguente modo:

TAB 2

Anno 2026		
Ex categoria	Area - Profilo	Motivazione
B	n. 1 operatore esperto amministrativo (part-time) c/o area amministrativa messo	Procedura art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004. (già previsto in sede di ricognizione aggiornamento PIAO 2025/2027 con D.G.C. n. 138/2025 per n. 8 ore settimanali in essere fino al 31.12.2026)
C	n. 1 istruttore amministrativo contabile (part-time) c/o area amministrativa	Procedura art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, in attuazione di previsione generale, già contenuta in ricognizione aggiornamento PIAO 2025/2027 di cui alla DGC. N. 138/2025, in attivazione
C	n. 1 istruttore tecnico (part-time) c/o area tecnica	Procedura art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, in attuazione di previsione generale, già contenuta in ricognizione aggiornamento PIAO 2025/2027 di cui alla DGC. N. 138/2025, in attivazione
D	n. 1 funzionario amministrativo (part-time) c/o area tecnica	Procedura art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, in attuazione di previsione generale, già contenuta in ricognizione aggiornamento PIAO 2025/2027 di cui alla DGC. N. 138/2025 (chiuso al 31/03/2026).
Anno 2027		
Ex categoria	Area - Profilo	Motivazione
B	n. 1 operatore esperto amministrativo (part time) c/o area amministrativa messo	Procedura art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004.
Resta ferma la necessità di autorizzare il Responsabile parte giuridica del personale dell'ente ad acquisire nel corso del triennio ulteriori prestazioni lavorative ex articolo 1 comma 557 della legge n. 311/2004 e ss. mm. e ii., da intendersi nel rispetto dei limiti operanti sul lavoro flessibile, e nel rispetto del limite complessivo della spesa di cui all'art. 1, comma 557 della legge 296/2006, secondo la normativa vigente, in relazione ai profili professionali previsti nell'ente per soddisfare esigenze di adeguato presidio degli uffici e dei servizi comunali.		
Anno 2028		
Ex categoria	Area - Profilo	Motivazione
B	n. 1 operatore esperto amministrativo (part time) c/o area amministrativa messo	Procedura art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004.
Resta ferma la necessità di autorizzare il Responsabile parte giuridica del personale dell'ente ad acquisire nel corso del triennio ulteriori prestazioni lavorative ex articolo 1 comma 557 della legge n. 311/2004 e ss. mm. e ii., da intendersi nel rispetto dei limiti operanti sul lavoro flessibile, e nel rispetto del limite complessivo della spesa di cui all'art. 1, comma 557 della legge 296/2006, secondo la normativa vigente, in relazione ai profili professionali previsti nell'ente per soddisfare esigenze di adeguato presidio degli uffici e dei servizi comunali.		

ATTUALMENTE IN CORSO (TAB 2 BIS):

D	n. 1 funzionario amministrativo assistente sociale c/o area amministrativa	Utilizzo condiviso ai sensi dell'art. 23 CCNL 16.11.2022 (8 ore) + scavalco d'ecedenza (10 ore) ai sensi dell'art. 1 comma 557 legge 311/2004, periodo 01.02.2026 - 31.12.2026 (già previsto in sede di ricognizione aggiornamento PIAO 2025/2027 con D.G.C. n. 138/2025)
---	--	---

C	n. 1 istruttore amministrativo c/o area amministrativa	Utilizzo condiviso (18 ore) ai sensi dell'art. 23 del CCNL del 16.11.2022 dal 01.02.2026 al 31.12.2026.
---	---	---

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE ALLA DATA DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO

Nuovo inquadramento	Posti in servizio	Posti da coprire
AREA FUNZIONARI EQ	3 (di cui n. 1 p.t. 18 ore)	0
AREA ISTRUTTORI	4	2 (V. TAB 1)
AREA OPERATORI ESPERTI	2	0
TOTALE	9	2

La spesa potenziale massima è la seguente:

SETTORE	TOTALE COMPETENZE	TOTALE CONTRIBUTI ENTE	TOTALE IRAP	TOTALE SPESA
AREA AMMINISTRATIVA	143.173,43	39.817,41	12.290,21	195.281,05
AREA FINANZIARIA	77.500,00	22.400,00	6.800,00	106.700,00
AREA TECNICA	40.350,00	12.500,00	3.560,00	56.410,00
AREA POLIZIA LOCALE	86.000,00	24.900,00	7.380,00	118.280,00
TOTALE SPESA DOTAZIONE ORGANICA				476.671,05
ALTRE SPESE DI PERSONALE				
ARRETRATI CCNL 2022/2024	25.975,00	7.493,00	2.238,00	35.706,00
DIRITTI DI ROGITO	4.000,00	952,00	340,00	5.292,00
FONDO STRAORDINARIO	3.051,37	787,25	259,37	4.097,99
STRAORDINARIO ELETTORALE	11.000,00	2.700,00	1.000,00	14.700,00
BUONI PASTO	7.500,00			7.500,00
FONDO INCENTIVANTE	72.900,63	18.189,56	6.392,27	97.482,46
INDENNITA' RISULTATO INCARICATI EQ	51.058,04	13.670,21	4.367,93	69.096,18
TRASFERIMENTI PER SEGRETARIO IN DISPONIBILITA'	6.700,00			6.700,00
CONVENZIONI IN ENTRATA	29.465,00			29.465,00
CONVENZIONI IN USCITA	- 4.000,00			- 4.000,00
TOTALE ALTRE SPESE DI PERSONALE				266.039,63
TOTALE SPESA DEL PERSONALE 2026				742.710,68

Si specifica che è in servizio un Segretario comunale fascia C la cui spesa, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L. 22/04/2023 n. 44, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'art 1 commi 557 quater e 562 della Legge 296/2006 e dell'art. 23 comma 2 D.lgs. n. 75 del 25/05/2017.

DETERMINAZIONE LIMITE DI SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI AI SENSI DEL D.M. 17 MARZO 2020.
Premessa

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

“2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, anche in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 562, L. n. 296/2006;

Art. 4 D.M. 17 marzo 2020 – Individuazione dei valori soglia di massima spesa del personale

Il Comune di Pozzolengo registrando una popolazione al 31.12.2025 di n. 3.584 abitanti appartiene alla fascia demografica **D**. In base alla Tabella 1 dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari al **27,20%**:

TAB.1 FASCE DEMOGRAFICHE			
DA	A	VALORE SOGLIA	FASCIA
0	999	29,50%	a
1.000	1.999	28,60%	b
2.000	2.999	27,60%	c
3.000	4.999	27,20%	d
5.000	9.999	26,90%	e
10.000	59.999	27,00%	f
60.000	249.999	27,60%	g
250.000	1.499.999	28,80%	h
1.500.000	50.000.000	25,30%	i
Abitanti al 31.12			
2025	3.584		
VALORE SOGLIA		27,20%	D

A decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa

PIAO 2026- 2028 COMUNE DI POZZOLENGO

complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.

Spesa del personale in rapporto alle entrate correnti

Il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti nette è pari al **16,57%**, e quindi inferiore al valore soglia del 27,20%, come nel prosieguo dimostrato:

<u>Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno</u>		ANNO	
		2026	
		ANNO	VALORE FASCIA
Popolazione al 31 dicembre		2025	3.548 d
		ANNI	VALORE
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")		2025	(a) 498.015,95 € (I)
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018			(a1) 468.394,46 €
		2023	3.132.679,20 €
		2024	3.280.339,63 €
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio		2025	3.515.590,56 €
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			3.206.509,42 €
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio		2025	200.338,08 €
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		(b)	3.006.171,34 €
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)		(c)	16,57%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM		(d)	27,20%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM		(e)	31,20%

Pertanto, il limite di spesa da applicare per l'annualità 2026 è il seguente:

ENTE VIRTUOSO	
Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))	(f) 319.662,65 €
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1) 817.678,60 €

La spesa di personale inserita a bilancio 2026 calcolata secondo i criteri del DM 17/03/2020 è pari ad € 672.617,90.

Specificazione degli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa/entrate

Vista la Circolare interministeriale 13 maggio 2020, esplicativa delle nuove regole assunzionali per i Comuni introdotte dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazione dalla Legge n. 58/2019 (cd. "Decreto Crescita") pubblicata sulla G.U. n. 226 dell'11 settembre 2020, ed in particolare il punto 1.2 "Specificazione degli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa/entrate" il quale fornisce chiarimenti rispetto all'art. 2 del DM 17 marzo 2020:

(...) Al fine di determinare, nel rispetto della disposizione normativa di riferimento e con certezza ed uniformità di indirizzo, gli impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale da considerare, sono quelli relativi alle voci riportati nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000, nonché i codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999.

Considerato inoltre che:

- l'art. 2, c. 3 del decreto del ministero dell'interno del 21 ottobre 2020 in materia di funzioni e classificazione dei segretari comunali e provinciali, dispone: "Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune

computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa”;

- pertanto, per l'annualità 2018 la spesa di personale viene aggiornata ad € 468.394,46, considerando solamente la quota a proprio carico del Segretario comunale in convenzione;
- coerentemente, sono state eliminate dalle entrate correnti i rimborsi ottenuti dagli altri enti convenzionati.

DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI SPESA PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Si dà atto del rispetto dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 pari ad euro € 50.281,43.

La spesa di personale per l'anno 2026, comprensiva della capacità assunzionale consentita, non potrà in ogni caso superare la spesa massima di euro 817.678,60.

LIMITI DI SPESA EX ART. 557, 557-BIS, 557-TER E 557-QUATER, L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296

Visto l'art. 1, cc. 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), i quali contengono la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti a patto di stabilità fino al 2015, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti *“assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: (...) b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”* (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle *“sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”* (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione (comma 557-ter);
- gli enti assicurano, nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 (comma 557-quater).

	Media 2011/2013	Previsione 2026
Spese macroaggregato 101	€ 508.853,31	€ 665.917,90
Spese macroaggregato 103	€ -	€ 3.300,00
Irap macroaggregato 102	€ 33.659,58	€ 44.627,78
Altre spese: iscrizioni imputate all'esercizio successivo		-€ 55.726,63
Convenzioni in entrata		€ 29.465,00
Segretario comunale in disponibilità		€ 6.700,00
Convenzioni in uscita		-€ 4.000,00
Totale spese di personale (A)	€ 542.512,89	€ 690.284,05
(-) Componenti escluse (B)	€ 17.034,89	€ 179.421,21
di cui rinnovi contrattuali		€ 58.042,35

PIAO 2026- 2028 COMUNE DI POZZOLENGO

(-) Maggior spesa per personale a tempo indet artt.4-5 DM 17.3.2020 (C)		
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B -C	€ 525.478,00	€ 510.862,84
(ex art. 1, commi 557-quater, 562 legge n. 296/ 2006)		

VERIFICA DEL RISPETTO DELLE ALTRE NORME RILEVANTI AI FINI DELLA POSSIBILITÀ DI ASSUMERE

- ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale.

COMUNE DI POZZOLENGO

Provincia di Brescia

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 14 del 30/4/2026

OGGETTO: Parere relativo all'approvazione della Sottosezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028 – denominata “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2026-2028”

Il sottoscritto Dott. Roben Bergonzi, Revisore Unico del Comune di Pozzolengo, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/08/2025,

Esaminato il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026-2028 e la relativa relazione illustrativa tecnico finanziaria sulla verifica dei vincoli finanziari, esposti nella sottosezione 3.3 del P.I.A.O. 2026-2028;

Visti:

- l'articolo 39, comma 1, della Legge n. 449/1997 ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni devono operare una programmazione triennale del fabbisogno di personale, come confermato dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii.;
- gli artt. 6, 6-ter e 35 del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.;
- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 il quale prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 il quale dispone che l'organo di revisione contabile asseveri il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

Considerato quanto previsto:

- dall'art. 33 del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n.58/2019, che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria;
- dal D.P.C.M. 17/03/2020, recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”;
- dalla Circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 13 maggio 2020 (Gazzetta Ufficiale n.226 dell'11/09/2020);
- l'art. 6, comma 3, del D.P.C.M. n. 132 del 30/06/2022;

Considerato che il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale è da approvare annualmente in coerenza con gli strumenti di programmazione dell'Ente e della capacità assunzionale annuale;

Considerato inoltre che l'art. 6, cc. 1-4, D.L. 80/2021 ha introdotto il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa, in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del personale;

Dato atto che l'Ente non presenta eccedenze di personale sulla base dell'ultima ricognizione effettuata ai sensi dell'art.33, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni intervenute;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 (art.170, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000);

Preso atto dei pareri favorevoli di Regolarità Tecnica e Contabile espressi dai Responsabile dei servizi interessati;

Ai sensi dell'art. 19, comma 8, L. 448/2001 e dell'art. 4, comma 2, del D.P.C.M. 17.03.2020,

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione della sottosezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028 - denominata "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2026-2028" - e attesta il rispetto dei limiti di spesa complessiva di personale, in conformità alla vigente normativa;

ASSEVERA

che in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto l'equilibrio del bilancio è garantito.

Il Revisore dei Conti
Dott. Ruben Bergonzi